



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Provincia di Mantova

REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE

AMBIENTE E TERRITORIO

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16/2/2017
modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. ----- del -----

-

ART.1 — Il Comune di Porto Mantovano istituisce la Commissione Ambiente e Territorio con sede presso la sede municipale al fine di accrescere la sensibilità dell'azione amministrativa nelle politiche di tutela dell'ambiente.

ART.2 — La Commissione opera con funzioni meramente consultive e propositive, esprimendo anche pareri ed indirizzi non vincolanti, svolgendo la propria azione a supporto dell'Amministrazione Comunale nel compimento dei programmi in materia di salvaguardia e conservazione dell'ambiente e di tutela della salute pubblica con particolare riferimento alle seguenti aree tematiche:

- Rifiuti, miglioramento del servizio di igiene ambientale anche attraverso la sensibilizzazione della popolazione verso la riduzione dei rifiuti e l'incremento della raccolta differenziata;
- Viabilità e traffico, promozione di diverse forme di mobilità in un'ottica di sostenibilità Ambientale;
- Inquinamento ambientale, iniziative da intraprendere per prevenire l'aumento dell'inquinamento da polveri sottili e più in generale ogni rischio di inquinamento sia dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, che per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico (olfattivo), acustico ed elettromagnetico;
- Fonti energetiche rinnovabili.

Secondo tale ottica provvede, ove richiesto, a collaborare con l'Amministrazione Comunale, con i suoi uffici, con enti e organizzazioni operanti sul territorio, al fine di promuovere iniziative, studi o ricerche, atti a sensibilizzare la cittadinanza sui problemi ambientali anche a partire dall'età scolare.

ART.3 — La Commissione è così composta:

- Sindaco o suo delegato che la presiede
- n. 7 componenti in rappresentanza del consiglio comunale di cui 4 indicati dalla maggioranza e 3 dalle minoranze.

I membri indicati potranno essere anche figure esterne al Consiglio Comunale ma saranno eletti comunque in consiglio con voto a scrutinio segreto ed indicazione unica.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Generale dell'Ente o da suo delegato.

ART.4 — La Commissione può, a propria discrezione e limitatamente a specifiche problematiche, invitare alle proprie sedute i rappresentanti di comitati, associazioni di volontariato, enti che operano sul territorio e che perseguono le finalità in argomento.

La Commissione potrà avvalersi, su specifici problemi e argomenti, di esperti della materia, coinvolgere tecnici dell'ATS Val Padana, ARPA e Amministrazione provinciale senza oneri a carico del comune.

ART.5 — Le sedute della Commissione Ambiente potranno essere aperte al pubblico per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza, e la stessa si impegna a prendere in considerazione eventuali proposte in campo ambientale segnalate dai cittadini.

ART.6 — La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, a mezzo di avviso scritto (con P.E.C. o via mail), recapitato ai componenti della Commissione almeno 5 giorni prima della data di convocazione. Detto avviso dovrà contenere anche l'ordine del giorno.

La commissione può essere convocata anche su richiesta inoltrata al Presidente sottoscritta da almeno 3 componenti con l'indicazione dell'argomento da trattare. In tal caso il Presidente, entro 20 giorni dalla richiesta provvede alla sua convocazione secondo le modalità stabilite ordinariamente.

La Commissione trasmette alla Giunta Comunale, dopo ogni seduta, copia del verbale ed entro il 31 dicembre di ogni anno il Presidente illustra al Consiglio Comunale le attività svolte dalla Commissione stessa, i pareri espressi e gli interventi proposti.

ART.7 — Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti. I pareri espressi dalla Commissione sui vari argomenti potranno essere unanimi o differenziati. Di tale difformità dovrà essere reso noto il merito nell'esposizione all'Amministrazione Comunale che potrà tenerne conto per gli eventuali atti susseguenti.

ART.8 — La durata in carica dei componenti la Commissione è pari a quella dell'organo che li ha eletti. I componenti la Commissione vengono sostituiti per dimissioni o per decadenza dopo tre assenze consecutive ingiustificate nel corso del mandato.

ART.9 — Ogni iniziativa proposta dalla Commissione che comporti spese a carico del Bilancio Comunale non potrà essere attuata senza preventiva autorizzazione dei competenti organi dell'Amministrazione Comunale.